



Comune di Alfonsine
Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare
(Provincia di Ravenna)

Area Servizi Generali

DETERMINAZIONE
N. 188 DEL 13/09/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO RICORSO PER ATP EX ART 696 BIS C.P.C. NONCHE' EX ART 700 C.P.C. PROMOSSO DA CICA/LA FANARA R.G. N. 1558/2024 COMPRENSIVO DI EVENTUALE PROPOSIZIONE DI RECLAMO CAUTELARE - CIG B2CAF7EC8A

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Richiamato:

- la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 16/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n.143 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - anno 2024-2026 e successive modifiche e integrazioni;
- la determina n 91 del 15/04/2024 con la quale è stato affidato l'incarico per assistenza stragiudiziale in merito al sinistro polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed in merito a rivendicazioni dell'appaltatore CICA/LA FANARA;
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18/07/2024 avente ad oggetto "Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nonche' ex art. 700 per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il comune di Alfonsine da C.I.C.A.I. società cooperativa consortile per azioni e L.A. FANARA S.R.L - Autorizzazione alla costituzione in giudizio innanzi il Tribunale Civile di Ravenna";

Richiamato inoltre:

- le vigenti Linee Guida in materia di affidamento dei servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Premesso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1, della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;

Premesso inoltre che:

- in data 16/12/2021, acquisito al p.g. 12454 del 17/12/2021, è stato notificato da parte di C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via

Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e di L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), al Sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ed alla dipendente dell'Area Tecnica Ing. E.M. ricorso *per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. con richiesta al giudice di ammettere ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, assegnando al CTU i quesiti elencati nel ricorso con richiesta, se ritenuto opportuno dal Tribunale di Ravenna, che come consulente tecnico venga nominato un perito che operi al di fuori della Provincia di Ravenna al fine di evitare ogni possibile rapporto pregresso o futuro con le parti in causa in colleganza con i tecnici legati all'appalto, con vittoria di spese;*

- con decreto n. cronol. 5035/2021 del 15/12/2021 (RG n. 3489/2021) il Presidente del Tribunale di Ravenna ha nominato quale CTU l'Ing. Claudio Galli di Ravenna ed ha fissato avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 09.03.2022, alle ore 10,45 differita al 19 maggio 2022 come da comunicazione acquisita al p.g. 2276 in data 04/03/2022;

- con delibera n. 5 del 04/02/2022 la Giunta Comunale stabiliva di resistere innanzi il Tribunale di Ravenna nell'azione giudiziaria rubricata RG n. 3489/2021 promossa, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. o, in subordine, per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842), notificato in data 16/12/2021, p.g. 12454 del 17/12/2021;

- con ordinanza in data 25/10/2022 il Giudice del Tribunale Ordinario di Ravenna, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/07/2022, ha dichiarato improcedibile la domanda sul ricorso RG n. 3489/2021 compensando le spese di lite;

- con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 08/11/2022 il Comune di Alfonsine promuoveva in via d'urgenza, ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842) onde scongiurare ulteriori conseguenze pregiudizievoli per il Comune;

- con verbale n. 5223/2022 del 15/12/2022 della causa N.R.G. 3111/2022 viene esperito il tentativo di conciliazione ed il Giudice da atto dell'accordo vista la rinuncia di parte ricorrente e l'accettazione delle parti resistenti, tenuto conto dell'accordo sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del procedimento a spese compensate;

Preso atto che:

- la Giunta Comunale nella seduta del 09/04/2024 ha espresso parere favorevole in merito al punto di indirizzo (assunto al prot. n. 4513 del 09/04/2024) presentato in relazione alla necessità di acquisire un'assistenza giuridica specialistica extragiudiziale in merito alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni da parte delle compagnie assicurative (Allianz Viva Spa per il comune di Alfonsine e CHUBB EUROPEAN GROUP per le ditte appaltatrice/esecutrice) ed in merito alle rivendicazioni avanzate dalla ditta appaltatrice / esecutrice;

- con determina n. 94 del 15/04/2024 il comune di Alfonsine ha affidato l'incarico per assistenza stragiudiziale relativamente al sinistro polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed alle rivendicazioni dell'appaltatore CICA/LA FANARA, all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P;

Dato atto che a seguito di trattativa con i periti delle assicurazioni Chubb e Allianz, per esclusivo impulso da parte del Comune di Alfonsine tramite il proprio perito e il proprio legale incaricati, si è giunti alla effettiva liquidazione del sinistro occorso in data 21/09/2021 da parte delle assicurazioni coinvolte, in particolare:

- **€ 105.141,30** da parte di CHUBB EUROPEAN GROUP SE (in forza della polizza CAR n. ITCSRQ71238 stipulata dall'impresa CICA il 12/04/2021 e, quindi, valida ed efficace all'epoca del sinistro avvenuto nella

notte del 21.09.2021) riconosciuti con quietanza del 22/05/2024 e versati al tesoriere comunale in data 23/05/2024;

- € 119.635,34 da parte di ALLIANZ VIVA, Compagnia assicurativa del Comune, versati al tesoriere comunale in data 24/05/2024 oltre un supplemento a nuovo di € 5.004,26, erogabile a fine lavori, a condizione che l'avvio dei lavori avvenga entro 3 anni dal 16/05/2024;

Dato inoltre atto che in data 18/07/2024, vista l'assoluta necessità dell'Amministrazione di riprendere pieno possesso del locale Auditorium e di procedere alla rimozione dei materiali distrutti e riversi a terra, a seguito di sopralluogo concordato con le imprese è stato emesso dai Direttori dei lavori, il "Verbale di ricognizione dello stato dei luoghi nel cantiere" relativo alla porzione di edificio interessata dal crollo con il quale si è chiuso amministrativamente e tecnicamente l'appalto Rep. n. 4197 del 10/05/2021;

Atteso che:

- in data 18/07/2024 è stato notificato al sindaco pro-tempore del Comune di Alfonsine ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc nonché ex art. 700 cpc per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso contro il Comune di Alfonsine, dalla società C.I.C.A.I. società Cooperativa Consortile per Azioni in personale del suo legale rappresentante Andrea Cervella, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 00140610403) e dalla società L.A. FANARA SRL in persona del suo legale rappresentante Elisa Costanzo, con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (cod. fisc. 02764870842) tendente ad ottenere, previa emissione ai sensi dell'art. 700 cpc, inaudita altera parte, un provvedimento per inibire all'Amministrazione l'immediato sgombero dell'Auditorium dalle opere andate distrutte dal crollo fino al sopralluogo del CTU;

- oltre al ricorso è stato notificato il decreto con il quale il Giudice ha fissato l'udienza del 25.07.2024 per la comparizione delle parti;

- con delibera n. 76 del 18/07/2024 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio, per resistere innanzi al Tribunale di Ravenna, conferendo mandato a rappresentare e difendere il Comune di Alfonsine all'Avvocato Maurizio Ferlini, patrocinante in cassazione, con Studio Legale sede in 40018 San Pietro in Casale (Bo), Via Vicolo del Parco Nord n. 15, P.IVA 01802031201- C.F.: FRLMRZ65B04H199P avanti il Tribunale di Ravenna in ogni stato, fase e grado di essa compresa, conferendogli ogni più ampio potere di legge, anche inerente alla fase esecutiva, ed in particolare il potere di esigere, transigere, conciliare, sottoscrivere rinuncia, farsi sostituire, proporre appello, dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse o la cessata materia del contendere;

Considerato che risulta necessario formalizzare l'incarico di difesa in giudizio ed assumere il conseguente impegno di spesa in favore dell'Avvocato Maurizio Ferlini;

Verificato che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- l'art.13, comma 5, dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 (principi del risultato, fiducia ed accesso al mercato) del medesimo Decreto;

- le linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2, comma 2, lett. a), che l'individuazione del legale cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto "nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che

economico”, e altresì, secondo quanto previsto alla lett. b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi”;

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivati, sulla base di un criterio di rotazione;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, disciplina delle fasi di affidamento del codice dei contratti pubblici che si riporta per analogia, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore”;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

- nel caso specifico ricorre l'estrema urgenza di affidare il servizio di assistenza legale come sopra descritto anche in considerazione della necessità di fruire dei locali dell'auditorium inibita dal 2021;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile contattare il legale incaricato nella fase stragiudiziale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico, mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che *"il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio"*;

Dato atto che:

- considerata l'estrema urgenza e la necessaria fiduciarità dell'incarico, si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, già incaricato per fase stragiudiziale relativamente alla polizza all risks property crollo controsoffitto auditorium ed in merito a rivendicazioni dell'appaltatore CICA/LA FANARA, il cui intervento ha portato al riconoscimento ed al pagamento del sinistro da parte delle compagnie assicuratrici;

- l'avvocato Ferlini ha presentato preventivo, acclarato al p.g. 9080/2024;

Visto ed esaminato il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del curriculum vitae aggiornato;

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;

- il preventivo offerto (acquisito al p.g.9080/2024, che si conserva agli atti del fascicolo), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, come specificato di seguito:

prestazione	Importo massimo stimato netto comprensivo di eventuale chiamata in causa di terzi per ipotesi 1	Importo massimo lordo comprensivo 15%, c.p.a e IVA	Rimborso spese per Contributo Unificato e diritti di segreteria	Totale
1) ricorso ex art 700cpc e art 696 bos cpc- valore controversia € 88.942,94	€ 18.640,00	€ 27.198,00	€ 406,50	€ 27.604,50
2) eventuale fase di reclamo cautelare avverso decreto del Giudice del 25/07/2024 da parte dei ricorrenti	€ 8.713,00	€ 12.713,31	/	€ 12.713,31
TOTALE ATTIVITÀ	€ 27.353,00	€ 39.911,31		40.317,81

Dato atto che, la prestazione di cui al punto 2) risulta ad oggi solo eventuale, mentre è accertata la necessità di resistere innanzi il Tribunale Civile di Ravenna, nel ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. nonché ec art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento inibitorio inaudita altera parte promosso, dalla società C.I.C.A.I. Società Cooperativa Consortile per Azioni in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rimini Via Coriano n. 58 (C.F. 001406110403) e la società L.A. FANARA S.r.L., in persona del suo legale rappresentante con sede legale in Favara (AG), Via Soldato Zambito n. 30 (C.F. 02764870842).

Accertato che:

- alla prestazione in oggetto non è applicabile la disciplina delle convenzioni in essere Consip-Intercent – ER, tuttavia dal 01/01/2024 sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art 25 del D.Lgs. 36/2023, per le stazioni appaltanti di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da Anac per l’acquisizione del CIG;
- è stata avviata la trattativa diretta con unico operatore sulla piattaforma MEPA di Consip numero RDO 4585426 e contestualmente è stato pubblicato sulla Piattaforma Contratti Pubblici di Anac il seguente CIG B2CAF7EC8A dando atto che il ricorso alla piattaforma MEPA si è reso necessario ai soli fini dell’acquisizione del CIG essendo l’incarico di importo superiore ad € 5.000,00 e non già per l’obbligatorietà al ricorso a detta piattaforma per la fattispecie di che trattasi;

Ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l’affidamento dell’incarico di assistenza giudiziale allo Studio Legale Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell’art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo pari ad € 40.317,81 comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA di legge oltre diritti di segreteria e C.U. (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese), comprensivo dell'eventuale presentazione di reclamo cautelare;

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG B2CAF7EC8A, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art.3 Legge n. 136/2010 in materiale di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione conservata nel fascicolo della causa;

- il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale del codice degli appalti che per analogia si richiamano, di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs. n.276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) per l'effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia:

PROFESSIONISTA	PROT.ENTE (INPS- NAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
STUDIO LEGALE AVV.MAURIZIO FERLINI	INPS_42151731	07/08/2024	05/12/2024

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che nel bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 è stanziata la somma di € 27.604,50 al cap.01111.03.1090031635;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2024);

- a norma dell'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive non esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Verificato che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell'area;

Visti:

- lo Statuto del Comune di Alfonsine;
- gli artt. 13 e seguenti del regolamento di organizzazione;
- il D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento di contabilità;

- il decreto del Sindaco n. 2 del 29/01/2024 di conferimento incarichi di elevata qualificazione dal 01/02/2024 al 31/12/2024 rettificato con decreto del Sindaco n. 3 in data 01/02/2024;

Dato atto che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art.5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della performance degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi ed i fini di cui in premessa, l'incarico di assistenza giudiziale legale relativo alle vertenze in argomento all'Avv. Maurizio Ferlini, patrocinante in Cassazione, con Studio Legale sede in San Pietro in Casale, 40018 (BO), via Vicolo del Parco Nord n.15, P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2, dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo, per un corrispettivo, pari ad € 27.604,50 comprensivo di spese generali, c.p.a., IVA di legge, diritti di segreteria e C.U. (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese), conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per un'eventuale successiva causa in giudizio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.b), delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 (**CIG B2CAF7EC8A**);
2. di dare atto che, a conclusione dell'incarico conferito con determina n. 91 del 15/04/2024, si è verificato un risparmio di spesa pari ad € 2.448,40;
3. di eliminare il residuo di € 2.448,40 iscritto nel bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, Cap. 01111.03.1090031635 imp. 2024/62701;
4. di impegnare la somma di € 27.604,50 nel Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2024 al Cap.01111.03.1090031635 come da tabella in calce al presente atto, dando atto che:
 - € 14.997,70 comprensivo di spese generali, c.p.a., IVA di legge, diritti di segreteria e C.U. (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese) sono liquidati e pagati quale acconto all'accettazione del preventivo e previa emissione di regolare fattura;
 - € 12.606,80 comprensivo di spese generali, c.p.a., IVA di legge (a dedurre R.A. 20% su onorari e spese) quale saldo al deposito dell'ultimo scritto difensivo (da valutare a consuntivo con sconto dell'attività non svolta);
5. di dare atto che, con il presente atto, non si procede all'impegno della spesa per complessivi € 12.713,31 riferita all'eventuale presentazione del reclamo in quanto ad oggi sono scaduti i termini per la presentazione;

6. di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g che dispone quanto segue: “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4, del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”

7. di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l’ente attività commerciali rilevanti nel campo d’applicazione dell’IVA;
- ai sensi dell’art. del decreto legge 12/07/2018 n. 87 convertito nella legge 09/08/2018 n. 96 la fattura non è più soggetta allo split payment;

- l’Ente, nel corso dell’espletamento dell’incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente a presentazione di regolare fattura elettronica (secondo il formato di cui all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di affidamento contenente le indicazioni minime di cui all’art.25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- **il codice univoco a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio F47LCM (corrispondente all’Ufficio Contratti del Comune di Alfonsine);**

- **il Codice IPA da indicare nella fatturazione elettronica è il seguente c_a191;**

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

a) l’Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;

b) il numero e la data dell’ordine o il numero e la data della determina;

c) dati d’impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore);

d) il codice identificativo di gara **CIG B2CAF7EC8A** nell’apposito campo ad esso dedicato;

e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

7. di dare atto che:

- al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l’impegno consentendo così agli enti l’eventuale assunzione di ulteriori impegni;

- in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio 2024/2026 annualità 2024 di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto 2024, nonché durante il corso dell’esercizio 2024 si procederà ad una

ricognizione puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere eventualmente tali cause nelle categorie indicate dal giudice contabile:

- certi (con probabilità di soccombenza pari al 100%);
- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%), ai fini dell'accantonamento nel fondo contenzioso, per ciascuna causa, di un importo pari alla probabilità di soccombenza moltiplicata per il valore della causa;
- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante sottoscrizione di apposita modulistica prodotta da MEPA di Consip integrata con il preventivo acquisito al p.g. 9080/2024;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Alfonsine e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

8. di dare inoltre atto che:

- ai sensi dell'art. 5.1.3 "atti esclusi" della deliberazione della Corte dei Conti n. 241/2021 INPR, il presente provvedimento non viene inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti;
- il presente incarico, a cura dell'ufficio contratti e acquisti, sarà pubblicato, unitamente al curriculum dell'incaricato ed alla dichiarazione di regolarità di incarico, sul sito web del Comune di Alfonsine come prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 come condizione legale di efficacia, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà nei termini indicati nella piattaforma PERLAPA utilizzando i seguenti dati:
- soggetto incaricato: Avv. Maurizio Ferlini
- P.IVA 01802031201, Codice Fiscale FRLMRZ65B04H199P,
- oggetto incarico: *incarico di assistenza giudiziale legale;*
- tipo di incarico: *affidamento ai sensi del combinato disposto art. 56, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 2 delle dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;*
- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*
- importo compenso: €40.317,81
- data inizio incarico: *data della presente determinazione*
- data fine incarico: *conclusione del procedimento innanzi al giudice;*

9. di dare atto infine che:

- la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio alla voce "INCARICHI", nel programma di protocollazione informatica ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023;

10. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali.

Tipo	Bilancio	Descrizione	Soggetto	Anno/ Numero	Anno Comp	Importo	CIG / CUP	Cod. Lavoro	Finanzi ament o
U	01111.03 .1090031 635	INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO R.G. 1558/2024	FERLINI MAURIZIO	2024 / 69626	2024	27.604, 50	B2CAF7EC8 A /		
U	01111.03 .1090031 635	Diminuzione impegno per risparmio di spesa	FERLINI MAURIZIO	2024 / 62701	2024	- 2.448,4 0	B120883C2 1 /		

Il Responsabile Area Servizi Generali
Silvia Rastelli